

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPORA, ROSA, ROSATI, ASSIRELLI, CACCHIOLI**  
e **DE GIUSEPPE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 1974

Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento per i tenenti colonnelli del Corpo sanitario della marina (ruolo ufficiali medici) e del Corpo sanitario dell'aeronautica

ONOREVOLI SENATORI. — Le tabelle n. 2 e n. 3 che al presente fissano le aliquote degli ufficiali, rispettivamente della Marina e dell'Aeronautica, da scrutinare e promuovere annualmente in base alla legge sull'avanzamento 12 novembre 1955, n. 1137, e successivi aggiornamenti, prevedono che l'aliquota dei tenenti colonnelli medici delle due Armi (capitani di fregata — MD — per la Marina) da scrutinare ogni anno sia pari a 1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori medici (capitani di corvetta — MD —) in ruolo; il numero dei tenenti colonnelli medici da promuovere si aggira invece su 1/21 di tale somma ed in particolare per la Marina 3 - 4 - 4 per tre anni consecutivi.

Nel fissare queste aliquote, come tutte quelle relative agli avanzamenti a scelta, il legislatore si prefiggeva evidentemente l'obiettivo di consentire la selezione dei promuovendi tra un numero di scrutinandi sensibilmente superiore ed una carriera abbastanza definita per tutti.

Per quanto riguarda i Corpi sanitari delle Forze armate, tale obiettivo in realtà oggi non è più raggiungibile per la lenta ma progressiva crisi deficitaria che li travaglia: si sono ridotti fino quasi a cessare gli arruolamenti dei tenenti medici per cui i quadri degli ufficiali inferiori sono vuoti.

Questa situazione fu presa in esame già nel 1966, quando fu constatato che il rapporto ufficiali promuovendi-ufficiali scrutinandi si era invertito per cui il numero dei capitani medici da scrutinare era inferiore a quello dei capitani da promuovere. Tale stato di cose fu corretto con l'emanazione di due leggi (legge 4 dicembre 1966, n. 1066, per la Aeronautica e legge 18 marzo 1968, n. 275, per l'Esercito e la Marina) con le quali fu stabilito che « fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali medici inferiori non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dall'organico, l'aliquota dei capitani medici e dei tenenti di vascello (MD) non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta, è calcolata sul numero dei

posti in organico degli ufficiali inferiori diminuito dei tenenti di vascello (MD) valutati ».

Perdurando la crisi degli arruolamenti, il fenomeno lamentato e poi risolto negli anni scorsi per i capitani medici ed i tenenti di vascello (MD) si è ora spostato verso l'alto ed ha investito — come era prevedibile — i tenenti colonnelli medici e i capitani di fregata (MD). La mancanza dei tenenti di vascello (MD) ha ridotto infatti il numero delle promozioni a capitano di corvetta (MD) per cui la somma dei capitani di fregata (MD) e dei capitani di corvetta (MD), da cui deve essere ricavata la sopraddetta aliquota di 1/13, si è notevolmente e progressivamente ridotta. Per la Marina, ad esempio, il numero dei capitani di fregata (MD) chiamati a scrutinio è stato uguale e poi inferiore al numero di quelli che vengono promossi. Lo stesso fenomeno si verifica per l'Aeronautica.

Poichè non si prevede un afflusso di nuovi ufficiali, la situazione peggiorerà ancora nei prossimi anni e il rapporto tra ufficiali scrutinandi e da promuovere rimarrà invertito:

per il prossimo scrutinio è prevista un'aliquota di tre capitani di fregata (MD) e per l'anno successivo di soli due capitani di fregata (MD) scrutinandi per 4 (quattro) promozioni previste.

In tal modo viene disatteso sostanzialmente lo spirito della legge sull'avanzamento a scelta e la permanenza dei capitani di fregata (MD) nel grado risulta prolungata e perciò dannosa per la carriera (diversi capitani di fregata — MD — rischiano addirittura di essere colpiti dai limiti d'età) ed appare così inevitabile un ulteriore aumento dell'esodo volontario degli ufficiali.

Allo scopo di ovviare alla spiacevole e inaggravante situazione si propone che, in analogia a quanto fatto nel 1966 e nel 1968 per i capitani medici e i tenenti di vascello (MD), sia modificato il criterio interpretativo della legge di avanzamento per quanto riguarda il calcolo dell'aliquota dei capitani di fregata (MD) da scrutinare annualmente.

Il disegno di legge relativo dovrebbe essere pertanto il seguente.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Le tabelle annesse alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche, nelle parti relative al ruolo degli ufficiali medici sono modificate come segue: « Fino a quando la consistenza numerica dei capitani di fregata (MD) e dei capitani di corvetta (MD) per la Marina militare e, rispettivamente, dei tenenti colonnelli e dei maggiori del Corpo sanitario aeronautico non abbia raggiunto quella prevista dall'organico, l'aliquota degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta è calcolata sul numero dei posti previsti dall'organico ».